Art. 168

1 Sono ammessi come mezzi di prova:

a. la testimonianza;

b. i documenti;

c. l'ispezione oculare;

d. la perizia;

e. le informazioni scritte;

f. l'interrogatorio e le deposizioni delle parti.

2 Sono fatte salve le disposizioni concernenti gli interessi dei figli nelle cause del diritto di famiglia.